

Invito l'onorevole Melchiorre a recarsi alla tribuna per riferire sulle petizioni che gli furono affidate.

MELCHIORRE, *relatore*. Colla petizione n° 8563 Magnotti Luigi, di Quadrelle, Principato Ulteriore, si rivolge alla Camera per ottenere l'indennizzo del valore di un tratto di suolo da lui posseduto nella città di Napoli, che da più anni fu occupato da quel municipio per ragioni di pubblica utilità.

Il richiedente enumera i danni che a lui sono derivati da questa occupazione, si duole che non ancora ne sia stata a lui pagata l'indennità, assevera di essersi diretto al passato Governo perchè inducesse il municipio di Napoli a soddisfare a questa obbligazione, ed aggiunge che nessun provvedimento fu emanato. In seguito si diresse al Governo italiano da cui sperava che il municipio napoletano fosse obbligato al pagamento, ma le sue speranze sono rimaste deluse finora.

Infine ricorre alla rappresentanza nazionale credendo che ella avesse il dovere ed il potere di far prendere in considerazione la sua domanda.

La Commissione, considerato che, trattandosi di una questione tra il richiedente ed il municipio di Napoli, non possa farsi luogo a verun provvedimento, tranne di consigliare il signor Magnotti a rivolgersi di nuovo al municipio, e laddove il medesimo fosse sordo ai suoi richiami, di dirigersi ai tribunali, quindi conchiuse per l'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Colla petizione n° 9642 il Consiglio provinciale di Catania ricorre al Parlamento perchè quella provincia sia reintegrata nella percezione dei proventi delle barriere che stanno nella linea della strada provinciale tra Leonforte e Ponte Micussale.

È utile sapersi che nel 1862 il Parlamento italiano ha discusso e votato una legge di classificazione delle strade nazionali in Sicilia. In questa classificazione fu annoverata una strada che da Palermo mette a Catania e Messina.

Pubblicata la legge del 30 marzo 1862, il Governo nazionale assunse la conservazione di questa strada e quindi incamerò i proventi delle barriere che si trovavano sulla linea che scorre la provincia di Catania. Il Consiglio provinciale avvisò che malamente erano stati tolti i proventi delle barriere alla provincia di Catania, e si rivolse al Governo del Re, perchè il mal tolto fosse alla provincia stessa restituito. Allora il Governo del Re sottopose la questione al Consiglio di Stato che, con motivata deliberazione del 30 giugno, credo, del 1863, dispose che i proventi delle barriere non spettavano più alla provincia di Catania, imperocchè essi erano destinati alla costruzione e conservazione della strada, che essendo passata a carico dell'erario nazionale, era giustizia che l'erario stesso incassasse i proventi che dalle barriere predette derivavano. Questo principio di giustizia è passato nel

diritto pubblico interno del regno, imperocchè nella legge pubblicata il 20 marzo 1865, allegato F, sulle opere pubbliche è consacrato il principio che i proventi delle barriere sono destinati alla costruzione e conservazione delle strade finchè non fossero rimborsate le spese occorse alla costruzione delle strade stesse.

Quindi la Commissione, riconoscendo giusto il parere del Consiglio di Stato, confermato dalla legge sui lavori pubblici, ha creduto che non si fosse da prendere alcun provvedimento, tranne quello di passarsi all'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

Riferisco sulla petizione 12,756, colla quale Odoardo e Serafino Silvestri, di Rovereto, mandamento di Carpi, provincia di Modena, rappresentato come per una piena straordinaria del fiume Secchia le loro case e tutte quante le suppellettili in esse conservate furono travolte dal furore delle onde, talchè sono rimasti in uno stato di completa miseria, si rivolgono alla rappresentanza nazionale perchè sia riparato ai sofferti danni, i quali mettono le loro famiglie nell'impossibilità di vivere, e fanno un lungo lamento delle loro attuali misere condizioni.

La Commissione ha considerato che, per quanto siano ragionevoli i lamenti stessi, non sia il caso di dare alcun provvedimento, inquantochè la rappresentanza nazionale non è un istituto di beneficenza e di carità.

In considerazione di ciò la Giunta per le petizioni deliberò l'ordine del giorno, ed io vi propongo, a nome suo, di accettarlo.

(La Camera approva.)

Riferisco sulla petizione 12,676. Con questa petizione il parroco Don Pietro Ciccolini, della parrocchia di Perticano, situata parte nel circondario di Perugia e parte nel comune di Sassoferrato nella provincia di Ancona, espone che i commissari regi nel 1860 e nelle Marche e nell'Umbria soppressero le decime sacramentali, le quali costituivano gran parte della sua mensa parrocchiale; che, in seguito di questa soppressione, egli si rivolse al Governo perchè fosse a lui data quella parte che era stata tolta coll'abolizione delle decime sacramentali.

Quest'istanza fu esaminata dall'amministrazione demaniale di Ancona, la quale venne ad una liquidazione delle decime sacramentali che erano state soppresse in danno del parroco richiedente; e l'amministrazione suddetta, considerando che, per equità, bisognava che il parroco vivesse, non avendo altri fondi come sopperire ai suoi bisogni, stabiliva che lire 229 26 fossero al parroco consegnate dal 1867 in avanti in linea provvisoria.

Il parroco, credendo spettargli ancora l'assegno surriferito dal 1866 all'epoca della indicata liquidazione, richiese nuovamente all'amministrazione demaniale